



Pos. CA CDA DECO

Delibera Commissariale

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delibera n. 021/2015 | Data 18/06/2015 | Oggetto: Proposta modifiche Statuto del Consorzio di Gestione dell'AMP "Torre del Cerrano" |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il **Commissario Straordinario** del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, a seguito di nomina intervenuta in forza dell'art.17 dello Statuto dello stesso Consorzio,

Visto il titolo V della **Legge 31 dicembre 1982, n. 979**, "Disposizioni per la difesa del mare" e la **Legge 6 dicembre 1991, n. 394** "Legge quadro sulle aree protette", in particolare agli artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 "Nuovi interventi in campo ambientale";

Visto il **DM 21 ottobre 2009** "Istituzione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano", pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l'Area Marina Protetta al "Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano";

Visto il **DM 28 luglio 2009** "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»", pubblicato in G.U. 7 aprile 2010, n.80.

Richiamata la Delibera Commissariale n.1 del 6 settembre 2014 di "*Avvio attività Commissario art.17 Statuto*" che prevede il commissariamento straordinario del Consorzio fino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione decaduto, come altresì deciso con Deliberazione di Assemblea n.11 del 26 settembre 2014 "Decadenza CdA Atti successivi. Presa d'atto" attraverso cui è stato disposto che «dalla data del 6 settembre 2014 il Presidente del C.d.a. ha assunto la carica di Commissario straordinario del Consorzio con i poteri del C.d.a. fino alla scadenza naturale del C.d.A. decaduto».

Considerato che in data 1 novembre 2011, su parere favorevole pervenuto dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del mare n.PNM-2011-0020900 del 10 ottobre 2011, è stato stipulato il **contratto con il Direttore** dell'Area Marina Protetta con durata triennale sulla base di incarico dirigenziale, secondo quanto deciso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2010 di approvazione del bando di concorso fino alla Deliberazione dello stesso Consiglio n.40 del 16 settembre 2011, di affidamento dell'incarico in forza del CCNL comparto Dirigenza Enti Locali e che tale incarico è stato prorogato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 10 ottobre 2014.

Considerato che lo **Statuto del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano** è stato registrato dalla Provincia di Teramo con Rep.26370 del 7 febbraio 2008, essendosi lo stesso Consorzio pubblico costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l'approvazione delle delibere di adesione a detto Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 e della Provincia di Teramo n.3 del 6 febbraio 2007.

Richiamate le **modifiche** di lieve entità apportate allo stesso Statuto assunte in Assemblea nelle sedute del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011, 28 novembre 2011 e 11 agosto 2014.



Premesso che l'art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, ha previsto quanto segue:

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

Considerato i passaggi propositivi svolti in passato per le modifiche statutarie previste dalla sopravvenuta normativa:

- Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2011 ha esaminato, al punto 7 dell'OdG, la necessita' delle modifiche da apportare indicando una «preliminare trasmissione ai membri dell'Assemblea» delle modifiche statutarie proposte.
- Con nota n.422 del 12 maggio 2011, il Presidente ha trasmesso ai componenti dell'Assemblea le modifiche che si era ritenuto opportuno in Consiglio di Amministrazione, proporre all'Assemblea.

Richiamato quanto indicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'Assemblea del Consorzio del 18 giugno 2014 in relazione alla necessita' ed alla opportunita' di operare le modifiche statutarie necessarie ed indispensabili, indicazioni riportate nell'atto Verbale dell'Assemblea n.2 del 18 giugno 2014.

Considerato che l'Assemblea trovandosi nel 2014 nella situazione di necessita' di operare le modifiche previste nella normativa vigente, l'Assemblea del Consorzio con Deliberazione n.9 del 11 agosto 2014 ha approvato «uno specifico mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per predisporre le necessarie modifiche statutarie».

Considerato che con Deliberazione dall'Assemblea N.12 del 26 settembre 2014 si è preso atto della costituzione del Gruppo di Lavoro per la revisione statutaria composta da: Avv. Federico Cuccolini, Dott. Paolo Di Domenico, Avv. Linda Di Francesco, D.ssa Carmen Ranalli, integrato successivamente con l'Avv. Sabrina Pavone.

Richiamato quanto riportato nella stessa Deliberazione dall'Assemblea N.12 del 26 settembre 2014, in merito alla presa d'atto del «lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro di carattere preliminare» per le modifiche statutarie che ha rimesso all'Assemblea una relazione per la valutazione di due forme di Gestione in cui è previsto sia «la Ricostituzione del CdA con un numero massimo di cinque elementi» che dell' «Amministratore Unico».

Richiamato quanto riportato nella Deliberazione dall'Assemblea N.3 del 25 marzo 2015, in merito alla riduzione in «numero massimo di componenti del CdA a 5 (cinque)» e la «ripartizione dei componenti tra i soci fondatori nel seguente modo: Comune di Pineto 2 componenti;



Comune di Silvi 1 componente; Regione Abruzzo 1 componente; Provincia di Teramo 1 componente».

Richiamato quanto deliberato dall'Assemblea con Deliberazione N.8 del 10 giugno 2015 «di conferire mandato al Commissario Straordinario di definire la proposta di revisione statutaria entro 10 giorni ai sensi dello Statuto consortile».

Considerato che in data 16 giugno 2015 il Presidente dell'Assemblea ha convocato per le modifiche statutarie indispensabili alla nomina del nuovo CdA, una seduta straordinaria per il 19 giugno 2015.

Vista la nota n.7926 del 12 maggio 2015 del segretario generale del Comune di Pineto nella quale si evidenzia che l'organo assembleare deve garantire la continuità degli organi del Consorzio in quanto diversamente si verrebbe una paralisi del Consorzio con Commissariamento dell'Area Marina protetta da parte del ministero dell'Ambiente e con inevitabili conseguenze anche sul piano della responsabilità amministrativa.

Vista la nota del Presidente della Commissione di Riserva Prof. Paolo Dell'Anno del 9 giugno 2015 Prot. n.1327, in cui si invita il presidente dell'Assemblea a voler attuare quanto in suo potere per garantire una continuità della gestione senza soluzione di continuità.

Considerato che in data 16 giugno 2015 il Presidente dell'Assemblea ha convocato per le modifiche statutarie indispensabili alla nomina del nuovo CdA, una seduta straordinaria per il 19 giugno 2015.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali,

**Tutto quanto sopra premesso e considerato,
DELIBERA**

Di ADOTTARE il seguente testo di modifica dello Statuto del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Di trasmettere la presente deliberazione all'Assemblea del Consorzio di gestione dell'Area marina protetta perché proceda alle modifiche statutarie necessarie

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n.267/2000.

Di pubblicare la presente Delibera sul sito dell'Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it, in osservanza a quanto previsto dall'art.124 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 18 giugno 2009, n.69, art.32, che obbliga alla sola pubblicazione a mezzo sito informatico e attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Letto, approvato e sottoscritto
Il Commissario
Avv. Benigno D'OKAZIO



**Torre
del Cerrano**
Area Marina Protetta

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Parere Regolarità Tecnica e Contabile
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

FAVOREVOLE

Il Responsabile
dell'Area Marina Protetta
Dr. Fabio VALLAROLA

VISTO
Operatore Area Finanziaria

Certificato di pubblicazione

Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul
sito ufficiale Area Marina Protetta "www.torredelcerrano.it"
ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data:

18 GIU. 2015

Il Responsabile
dell'Area Marina Protetta
Dr. Fabio VALLAROLA

VISTO
Operatore Area Amm.va





Premessa

Subito dopo la costituzione dell'ente e l'insediamento del Cda, con il dl. 78/2010 si è posto il problema della riduzione dei componenti del Cda dai nove originariamente previsti al massimo di cinque previsto dalla stessa legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto nel 2011, dopo ampio dibattito, un progetto di riforma dello Statuto consortile anche in adeguamento alle sopravvenute disposizioni normative; l'assemblea dell'epoca non ha provveduto ad approvare la riforma.

Successivamente, con l'elezione di nuovi rappresentanti dei soci, nel giugno 2014, lo scrivente Commissario ebbe a manifestare ai soci stessi la necessità di adeguamento dello statuto prima del rinnovo delle cariche consortili, così come prevede la legge.

E' stata dunque istituita una commissione per il varo della riforma, ma i soci hanno stentato a raggiungere un accordo sulla composizione del nominando CdA.

A ciò si è aggiunta la manifestata volontà della Provincia di Teramo di recedere dalla compagine societaria creando un'ulteriore problematica non essendo statutariamente previsto il recesso del socio.

Da ultimo, con deliberazione n. 08 del 10 giugno 2015, l'assemblea ha invitato il sottoscritto commissario a proporre, anche a norma dell'art. 17 lett. j statuto, una proposta di riforma dello statuto consortile.

XXXXX

Lo scrivente ritiene, in adempimento alle disposizioni ricevute, di dover formulare e dunque mettere a disposizione dell'Assemblea un compiuto progetto di riforma statutaria che, pur nelle ristrettezze di tempo concesso, possa contribuire ad un ulteriore miglioramento complessivo dell'attività dell'Ente.

Ovviamente si tratta di un progetto "aperto" alle proposte di miglioramento e/o emendamento del testo che i soci intendono formulare.

RELAZIONE

Il nuovo Statuto del Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano è frutto dell'esperienza maturata nei primi cinque anni di "vita" del consorzio stesso.

Si sono evidenziate varie lacune e, più in generale, obiettive necessità di ammodernamento della Carta Statutaria.

Sotto altro profilo, il testo è mutuato del lavoro svolto in precedenza dal Cda e, successivamente, della Commissione nominata dall'Assemblea dei soci. Per quanto riguarda l'iter procedurale e la necessità di urgenti provvedimenti si rinvia a quanto indicato dal Segretario Generale dell'Ente e dal Presidente della Commissione di Riserva con note che si allegano al presente progetto, note integralmente condivise dallo scrivente-proponente.

Infine sono state tenute in debito conto le esigenze e le istanze prospettate dai soci nelle varie riunioni che si sono succedute nel corso dell'ultimo anno.

XXXXX

Venendo ai contenuti del progetto di riforma, di seguito si elencano i punti maggiormente significativi:

- **Art. 2** la durata del Consorzio è legata al conseguimento dello scopo sociale e dunque non ha limiti temporali prefissati.
- **Art. 3** Torre Cerrano: l'articolo è stato inserito per conferire "dignità" statutaria al luogo che caratterizza l'ente sia nel senso di luogo-simbolo sia come bene storico-culturale ove si svolgono le principali attività a rilevanza esterna dell'Ente.
Detta "dignità" comporta l'assunzione di responsabilità dei soci che a vario titolo possono e debbono impegnarsi per la valorizzazione della Torre di Cerrano e delle attività svolte dal Consorzio.
- **Artt. 4 e 5 Finalità e Funzioni**
Conformemente al progetto di riforma varato nel 2011 dal Consiglio di Amministrazione vengono distinte finalità e funzioni dell'Ente in due articoli diversi. Significativo è il ruolo attribuito al Parco anche per realizzare una sempre maggiore coesione tra la comunità di Pineto e Silvi.
- **Art. 7 Recesso del Socio**
Lo Statuto vigente non consente il recesso del socio fondatore, impegnandolo ad essere presente, con i correlati diritti e doveri, nella vita dell'Ente per venti anni.



Recentemente, però, il socio Provincia ha manifestato in modo fermo la volontà di recedere dalla partecipazione all'ente stesso. Gli altri soci non intendono contrastare detta volontà. Ne consegue dunque la necessità di una innovazione non solo statutaria ma anche in ordine alla Convenzione sottoscritta dalle parti cui necessariamente lo statuto va conformato (art. 31 TUEL).

In questo contesto sono stati individuati precisi limiti per dare effettività a detta volontà.

I limiti stringenti previsti rispondono alla necessità di tutelare l'ente e le attività avviate che non possono essere compromesse o sacrificate in alcun modo dai mutamenti di volontà dei singoli soci.

- **Art. 9 Trasparenza – Informativa dei soci**

L'attività del Consorzio viene resa pubblica mediante il sito dell'Ente, che viene sempre più valorizzato come "cinghia di collegamento" tra lo stesso ente ed i cittadini.

In questo contesto l'informazione agli enti consorziati viene disciplinata come promozione di momenti di approfondimento e di incontro per una migliore programmazione dell'attività consortile.

- **Art. 16 Composizione e nomina del CdA**

Nella previsione della norma si è cercato di dare massima libertà ai soci nell'autodeterminarsi di volta in volta nel conferimento degli incarichi previsti dalla statuto. Si è cercato cioè di "svincolare" l'assemblea da rigidità statutarie che in caso di innovazioni normative (come nel caso che occupa) ovvero di mutata volontà dei soci, rischiano di paralizzare l'ente.

Entro confini abbastanza ampi, dunque, l'assemblea potrà scegliere i componenti (massimo cinque) in modo discrezionale, potendo con proprio atto – da assumere a maggioranza qualificata del 70% delle quote- disciplinare procedure e modalità di nomina.

E' prevista altresì la possibilità di affidamento dell'incarico ad un amministratore unico per periodi limitati di tempo e per corrispondere a particolari esigenze dell'ente.

Per converso sono stati introdotti limiti per l'accesso alle cariche: dovranno essere esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità. Per il Presidente, inoltre, è richiesta un'adeguata esperienza gestionale e/o dirigenziale ed il titolo di studio della Laurea.

La previsione risponde da un lato alle obiettive esigenze di qualificazione del personale di nomina "politica" che si candida a guidare un ente di importanza strategica per il territorio del Cerrano; dall'altro la qualificazione richiesta viene adeguata ai dettami della L. 394/91 che disciplina Parchi Nazionali e Regionali nonché le Aree Marine Protette.

Sul punto va detto che la 394, recentemente novellata, individua in tre componenti la composizione della giunta esecutiva dei Parchi Nazionali. Nel caso che occupa, ad avviso dello scrivente, è possibile procedere adeguandosi anche solo alla disciplina dei consorzi (DL. 78/2010) che appunto prevede un massimo di cinque componenti, stante l'autonomia giuridico-statutaria che caratterizza l'ente pubblico affidatario dell'Area Marina Protetta.

Purtuttavia, sarebbe preferibile conformarsi alla disciplina nazionale di settore in una logica che ben distingue la gestione amministrativa dell'ente dal ruolo di indirizzo e controllo affidato agli organismi assembleari.

Come detto, però, il compito di scegliere sul punto è affidato all'assemblea dei soci che valuterà di volta in volta il sistema meglio rispondente all'efficienza ed al buon andamento dell'ente.

- **Art. 23 CETS**

Con il conseguimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile, l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano è divenuta la prima in Europa a conseguire detto straordinario riconoscimento.

L'adesione ai principi della Carta non rappresenta dunque un mero atto formale, ma una convinta e concreta volontà di conformare le attività dell'ente a tali principi.

In questo senso la previsione e l'istituzione del forum rappresenta l'estrinsecazione puntuale di quanto sopra detto.

Il forum risponde all'esigenza di partecipazioni di enti, istituzioni, associazioni, categorie che a vario titolo si interessano alla vita del Parco; si realizza così quel felice connubio tra ente e stakeholders del territorio, connubio che può assicurare obiettive prospettive di sviluppo all'ente ed una crescita complessiva del territorio in modo equilibrato e sostenibile.

- **Art. 28 La società commerciale**

La Cerrano Trade è la società commerciale-strumentale dell'ente. Al fine di rafforzare il controllo dell'ente sulla società è previsto l'affidamento della gestione al vice presidente del CdA.



STATUTO

*Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione
dell'Area Marina Protetta "TORRE del CERRANO"*
(Co.Ges. A.M.P. Torre del Cerrano)

Statuto registrato Provincia di Teramo Rep.26370 del 7 febbraio 2008

Versione aggiornata con modifiche di cui alle delibere dell'Assemblea del Consorzio
del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011, 28 novembre 2011, 11 agosto 2014 e Giugno 2015
In verde le modifiche proposte con Deliberazione Commissariale n.21 del 18 giugno 2015

TITOLO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Costituzione e Denominazione

1. Tra le Amministrazioni Comunali di Pineto e Silvi Marina, l'Amministrazione Provinciale di Teramo e la Regione Abruzzo, è costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Consorzio per la gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 21 ottobre 2009¹, in relazione a quanto previsto dall'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrati dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e dall'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

ARTICOLO 2

Durata e Sede

1. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato e cessa con l'esaurimento del fine per cui è stato costituito. Alla cessazione del Consorzio gli enti-soci provvedono a ricollocare nei propri organici il personale consortile.
2. Il Consorzio ha sede legale presso la Torre del Cerrano² nel Comune di Pineto.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire Uffici e Sedi operative anche in altre località.

ARTICOLO 3

Torre Cerrano

1. La Torre di Cerrano rappresenta l'immagine ed il luogo simbolo del Consorzio. Il Consorzio ed i singoli soci si impegnano a tutelare e a valorizzare la Torre di Cerrano e le aree pertinenti come monumento storico-museale ove sviluppare attività di ricerca ed educazione ambientale, eventi culturali e musicali nonché di promozione delle tipicità locali ed abruzzesi. Il Consiglio di Amministrazione regola le modalità di utilizzo della Torre anche al fine di realizzare forme di autofinanziamento dell'Ente.

ARTICOLO 4

Finalità

1. Il Consorzio ha come scopo la gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, in esecuzione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 ottobre

¹ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 serie generale del 7 aprile 2010.

² Così modificato con deliberazione di Assemblea n.2 del 5 agosto 2010.

2009 di istituzione della medesima area marina protetta e dagli atti di affidamento in gestione, tramite l'esercizio delle funzioni di cui al successivo art. 4.

In particolare il Consorzio persegue le seguenti finalità:

- a) La tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti a livello comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale e ripopolamento ittico;
- b) La promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'Area Marina Protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
- c) La realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, anche al fine di assicurare la conoscenza sistemica dell'area;
- d) La promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, anche privilegiando le attività ecocompatibili locali, con particolare riguardo alla valorizzazione delle culture locali, delle attività tradizionali, dei prodotti tipici legati alla pesca, alla ristorazione, all'artigianato, all'istituzione e alla gestione di un apposito marchio di qualità sui prodotti e sulle relative confezioni, del turismo responsabile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili;
- e) Ogni forma di sviluppo turistico secondo i principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile;
- f) Ogni forma di collaborazione tra gli enti sottoscrittori, con particolare riferimento alla comunità del Cerrano formata dai cittadini di Pineto e Silvi.

ARTICOLO 5

Funzioni

1. Il Consorzio, quale Ente gestore, svolge le funzioni di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie al perseguimento degli obiettivi propri dell'area marina protetta Torre del Cerrano previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto istitutivo e dagli atti di affidamento in gestione. In particolare, nell'ambito della gestione dell'Area Marina Protetta, persegue:
 - a) Lo sviluppo di rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri Enti Pubblici, gli istituti di ricerca pubblici e privati, le associazioni e i Consorzi privati; stipula con gli stessi convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea Consortile;
 - b) La promozione e la costituzione di organismi associativi che collaborino alla realizzazione delle attività di programmate;
 - c) La presentazione di proposte e progetti in ambito locale, regionale, nazionale e comunitario per accedere ai finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo sostenibile socio-economico dell'area;
 - d) L'organizzazione di campagne di informazione per la tutela dei consumatori finali;
 - e) La creazione di opportunità lavorative nell'ambito del sistema ambiente con la promozione di campagne di informazione riguardo le esigenze professionali in materia di tutela e sviluppo sostenibile, nonché la realizzazione di sistemi stabili di incontro tra il mondo aziendale ed amministrativo ed i giovani con il coinvolgimento anche di tutto il comparto educativo;
 - f) La funzione di stimolo per gli operatori socio-economici presenti sul territorio con il fine di perseguire l'orientamento delle loro attività verso la sostenibilità ambientale;
 - g) La funzione di stimolo per le amministrazioni pubbliche presenti nel territorio affinché si adoperino al compimento delle attività di diretta competenza necessarie al conseguimento della tutela della costa e del mare nonché dello sviluppo sostenibile del territorio;
 - h) La funzione di impulso alla realizzazione di forme associative e di gestione di servizi comuni tra le città di Pineto e Silvi.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Area marina protetta, a cui si deve attenere il Consorzio.
3. Entro novanta giorni dall'affidamento della gestione dell'Area Marina Protetta con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Consorzio provvede all'attivazione delle procedure per

l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessità a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'Area Marina Protetta e della sua zonazione, conformemente alle direttive del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio. Successivamente il Consorzio dovrà mantenere e garantire la presenza dei suddetti segnalamenti marittimi.

4. Gli Enti consorziati s'impegnano a svolgere tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento della funzione di sorveglianza sull'area marina protetta spettante, oltre alla competente Capitaneria di porto, alle polizie degli enti locali delegati alla gestione ai sensi dell'articolo 19, comma 7 della legge 6 dicembre 1991 come modificato dall'articolo 2, comma 17 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, anche mediante l'assegnazione funzionale di propri dipendenti a tempo determinato. Il Consorzio assicurerà a tal fine il coordinamento con la competente Capitaneria di porto mediante uno specifico protocollo operativo.
5. Il Consorzio potrà inoltre compiere qualsiasi altra operazione commerciale, finanziaria, escluse le concessioni di crediti e la raccolta del risparmio, ed immobiliare necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale, nonché contrarre mutui e finanziamenti ed in dipendenza di questi concedere qualsivoglia garanzia ipotecaria.
6. Il Consorzio potrà, altresì, assumere impegni e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio; potrà compiere tutti gli atti e stipulare i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 6

Quote di partecipazione

1. Il Consorzio garantisce la corretta gestione dell'Area marina protetta in un rapporto di coinvolgimento e partecipazione degli Enti interessati.
2. Le quote consortili attribuite al Comune di Pineto e al Comune di Silvi Marina vengono ripartite tra i Comuni stessi in proporzione alla superficie territoriale ricadente nell'Area Marina Protetta.
3. Le quote di partecipazione al fondo di dotazione del Consorzio sono conferite da ciascun Ente consorziato nella seguente misura:

euro 27.000,00, pari al 45,00 % da parte del Comune di Pineto;
euro 15.000,00, pari al 25,00 % da parte del Comune di Silvi;
euro 9.000,00, pari al 15,00% da parte della Provincia di Teramo;
euro 9.000,00, pari al 15,00% da parte della Regione Abruzzo. .

4. La variazione delle quote di partecipazione non comporta la modifica del presente atto.

ARTICOLO 7

Recesso del Socio

1. Stante le finalità e le funzioni del Consorzio, il recesso del socio è rigidamente subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) Assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalla qualità del socio;
 - b) Individuazione di un nuovo socio ente pubblico ovvero progetto di redistribuzione delle quote tra i soci esistenti approvato dall'assemblea dei soci;
 - c) Accettazione dell'eventuale nuovo socio di tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto e dai vari atti consortili.
2. In ogni caso il socio recedente non ha diritto né al rimborso della quota né delle contribuzioni versate a vario titolo al Consorzio.

ARTICOLO 8

Patrimonio del Consorzio

1. Il Consorzio è dotato di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione iniziale, sottoscritto nella misura di Euro 60.000,00 (sessantamila) secondo le quote di partecipazione degli Enti consorziati nelle percentuali e nel valore in Euro di cui al precedente articolo,



2. Il patrimonio è anche costituito:
 - a. dai contributi dei soci;
 - b. dai contributi e finanziamenti provenienti dalla Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione per la realizzazione delle finalità del Consorzio;
 - c. dai beni mobili ed immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - d. da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto;
 - e. dai proventi derivanti dalle attività svolte dal Consorzio e/o dalla Società Commerciale di cui all'art. 29;
 - f. da erogazioni libere e qualsiasi atto di liberalità in genere.
3. I terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
4. I conferimenti in natura accettati dall'Assemblea sono imputati alla quota di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 del c.c..
5. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
6. Tutti i beni in dotazione, al pari dei beni direttamente acquisiti dal Consorzio, sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio ed, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.
7. L'apporto finanziario obbligatorio degli enti consorziati è limitato all'importo erogato per la costituzione del fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo, ma i consorziati possono in qualsiasi momento decidere all'unanimità di integrare tale fondo con ulteriori contribuzioni.
8. Al fine di assicurare i necessari sostegni economici per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Ente, i consorziati contribuiscono con ulteriori risorse, con dislocazione di proprio personale, cessione anche temporanea di beni, ecc. in misura proporzionale alle quote sociali detenute senza che da tali conferimenti derivi l'attribuzione di maggiori diritti rispetto agli altri consorziati.
9. In caso di scioglimento del Consorzio o comunque nel caso in cui per qualunque causa venga meno l'affidamento in gestione dell'area marina protetta, tutti i beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio del Consorzio afferenti alle finalità proprie della gestione medesima ed acquisiti con fondi ministeriali saranno trasferiti al nuovo soggetto gestore individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

ARTICOLO 9

Trasparenza - Informazione agli enti consorziati

1. In aderenza ai principi del DLgs 235/2010 "Codice dell'Amministrazione Digitale" tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea sono pubblicizzate mediante inserimento degli atti nelle specifiche postazioni del sito istituzionale www.torredelcerrano.it.
2. Gli organi del Consorzio garantiscono la partecipazione degli Enti consorziati per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio medesimo.
In particolare a tali fini gli organi del Consorzio:
 - promuovono sistemi di consultazione degli enti consorziati sulle tematiche rilevanti all'ordine del giorno ;
 - attuano incontri con gli Enti consorziati, partecipando anche a sedute dei relativi organi (Consiglio e Giunte);
 - divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti consorziati.
3. Il Presidente provvede a trasmettere agli enti consorziati, a mezzo posta elettronica all'indirizzo formalmente dagli stessi indicato, entro quindici giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma d'informazione sulle attività dell'Ente. L'Amministrazione del Consorzio è tenuta a fornire mediante sito ogni più ampia informazione sull'attività dell'Ente.



TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 10

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio d'Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) Il Revisore dei Conti³

ARTICOLO 11

Disposizioni comuni

1. L'avviso di convocazione della riunione degli organi collegiali deve essere inviata a mezzo posta elettronica all'indirizzo formalmente indicato da ciascun componente, almeno cinque giorni antecedenti la seduta.
2. In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con preavviso di almeno ventiquattro ore da comunicare sempre a mezzo posta elettronica.
3. Il controllo degli atti consortili avviene in base a quanto disposto dal Testo Unico degli EE. LL. cui si rinvia.

CAPO II – ASSEMBLEA

ARTICOLO 12

Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati, nella persona dei Sindaci dei Comuni, del Presidente della Provincia e Presidente della Regione, o loro delegati, ciascuno con rappresentanza pari alla quota di partecipazione sottoscritta.
2. Il Presidente dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea stessa, con la maggioranza del 70% delle quote consortili.
3. All'Assemblea partecipa senza di diritto di voto il Presidente del CdA.
4. Il Responsabile dell'Area Marina Protetta, il Presidente del Forum e l'Amministratore della società commerciale possono essere invitati a partecipare alle sedute dell'Assemblea anche su richiesta degli stessi.

ARTICOLO 13

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Ente e ad essa spetta deliberare i seguenti atti fondamentali:
 1. Elezione del Consiglio di amministrazione, sulla base delle designazioni degli enti consorziati;
 2. Elezione del Presidente e del vicepresidente, tra i componenti della medesima;
 3. Nomina⁴ del Revisore dei Conti⁵.

³ Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [il Collegio dei Revisori dei conti].

⁴ Modifica proposta con Deliberazione Commissariale n. ... del 18 giugno 2015.

⁵ Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [Collegio dei Revisori dei Conti].



4. Determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile, che è sottoscritto dai consorziati come previsto dall'art. 5;
5. Determinazione del rimborso spese ai componenti dell'Assemblea e dei membri del Consiglio d'Amministrazione e delle indennità e rimborso spese del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti⁶;
6. Approvazione del programma annuale di gestione, del bilancio di previsione, con il quale si stabilisce il fabbisogno finanziario per il successivo esercizio, e del conto consuntivo;
7. Approvazione delle proposte da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per l'aggiornamento dell'Area Marina Protetta;
8. Approvazione del Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e degli eventuali successivi aggiornamenti;
9. Approvazione del Disciplinare dell'area marina protetta e degli eventuali successivi aggiornamenti;
10. Approvazione dei programmi di indirizzo dell'attività del Consorzio e controllo sull'attuazione dei medesimi;
11. Approvazione delle relazioni annuali sull'attività di gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza dell'area marina protetta;
12. Deliberazione delle modificazioni al presente statuto;
13. Deliberazioni relative al recesso dei soci e scioglimento del Consorzio.

ARTICOLO 14

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e per la verifica dell'andamento gestionale.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare. La vigilanza sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea è di competenza del Presidente dell'Assemblea.
3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti l'Assemblea entro 10 giorni dalla richiesta e tenuta entro e non oltre 20 giorni dalla medesima.
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso può fissare le medesime indicazioni per la seconda convocazione.
5. L'avviso deve pervenire ai legali rappresentanti degli Enti consorziati, i quali dovranno curare la notifica agli eventuali delegati almeno 3 giorni prima di quello fissato dall'adunanza.
6. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata 24 ore prima dell'adunanza mediante posta elettronica recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno 24 ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede del Consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.
8. In caso di motivata assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

ARTICOLO 15

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

⁶ Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti].



2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei consorziati che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione e la maggioranza numerica di almeno tre componenti.
3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei componenti purché siano presenti almeno due di essi.
4. Le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per l'approvazione del bilancio e per la nomina del Presidente è necessaria la maggioranza qualificata non inferiore al settanta per cento (70%) delle quote di partecipazione, sia in prima che in seconda convocazione.
6. Per le modifiche allo statuto è necessaria la maggioranza qualificata non inferiore all'ottanta per cento (80%) delle quote di partecipazione, sia in prima che in seconda convocazione.

CAPO III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

Composizione e Nomina del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio è formato al massimo da cinque membri nominati in misura proporzionale alle quote detenute dai soci ed assicurando, ove possibile, almeno un rappresentante in seno al Consiglio per ciascun socio.
2. Alla designazione provvede la Giunta dei rispettivi Enti consorziati.
3. Ciascun ente può designare i rappresentanti sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.
4. Per le cause di eleggibilità e compatibilità vigono le norme di cui al T.U.E.L. (DLgs 267/2000).
5. L'assemblea con atto da assumere a maggioranza qualificata del 70% delle quote, stabilisce termini e modalità di nomina assicurando adeguata pubblicità alla deliberazione anche al fine di acquisire i curricula degli aspiranti consiglieri. Alla carica di consigliere del CdA possono accedere esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità (art. 9 comma 4 L. 394/91).
6. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, alla carica di Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione possono accedere soggetti in possesso della Laurea ed esperienza qualificata nella gestione e/o direzione di enti pubblici ovvero di società pubbliche, private o miste.
7. In relazione a particolari esigenze e per un periodo di tempo limitato, comunque non superiore al termine di cui all'art. 2383 cc l'Assemblea può nominare un Amministratore Unico scelto tra soggetti in possesso dei requisiti richiesti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Alla designazione ed alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione partecipano tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote annuali di partecipazione fino all'anno precedente la nomina

ARTICOLO 17

Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio e, per il raggiungimento degli scopi sociali, gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea consortile. In particolare esso:
 - a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) approva la dotazione organica del personale dell'Area Marina Protetta e le relative variazioni e ne disciplina lo stato giuridico ed economico nel rispetto della legislazioni vigente in materia;
 - c) approva i regolamenti del personale, dei concorsi, di contabilità e quello relativo ai contratti e agli appalti, nonché, tutti gli altri regolamenti interni per il buon funzionamento del Consorzio;

- d) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;
- e) delibera sulla partecipazione del Consorzio ad Enti, società ed associazioni;
- f) delibera il conferimento d'incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari, tenuto conto delle direttive in materia emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- g) delibera sulla assunzione di mutui e di prestiti ordinari;
- h) affida il Servizio di Tesoreria;
- i) propone agli Enti fondatori eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- j) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- k) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Ente;
- l) approva in via d'urgenza le variazioni di bilancio ai sensi dell'art 175 comma 4 DLgs 267/2000
La variazione verrà sottoposta a ratifica dell'assemblea, nella prima seduta utile;
- m) adotta e propone all'Assemblea gli atti predisposti dal Responsabile dell'Area Marina Protetta di cui all'art. 27.
- n) nomina il Responsabile dell'area protetta marina secondo quanto previsto dall'articolo 27 (ventisette);

ARTICOLO 18

Insedimento del Consiglio

1. La seduta di primo insediamento del Consiglio di Amministrazione viene convocata dal rappresentante più anziano di età, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione al Consorzio delle nomine dei componenti del Consiglio stesso.
2. Nella prima seduta il Consiglio, prende atto del proprio insediamento ed elegge nel suo seno il Presidente del Consorzio e il Vicepresidente.

ARTICOLO 19

Durata delle Cariche

1. Il mandato dei componenti del Consiglio, compreso il Presidente, dura cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
2. Il Consigliere che si assenta tre volte consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica.
3. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.
4. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.
5. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio lo stesso si intenderà interamente decaduto. I Consiglieri decaduti non sono rieleggibili.
6. In caso di decadenza del C.D.A. di cui al comma 6, nell'ultimo anno di carica del Consiglio, il Presidente assume le funzioni di Commissario Straordinario con i poteri del CdA⁷ fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20

Adunanze e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal vicepresidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
2. Può essere convocato in via d'urgenza su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni, nonché su richiesta del Revisore dei Conti⁸.
3. La seduta è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In 2° convocazione, da stabilirsi nello stesso avviso di convocazione, la seduta è valida

⁷ Così aggiunto con deliberazione di Assemblea n.9 del 11 agosto 2014.

⁸ Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [Collegio dei Revisori dei Conti].



con la presenza di almeno 40% dei componenti. Di ciascuna adunanza viene redatto processo verbale dal Segretario e dal Presidente del Consorzio.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I voti sono sempre palesi ad esclusione di deliberazioni riguardanti persone.
6. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale del Consorzio.
7. Alle sedute del CdA possono partecipare senza diritto di voto il Responsabile dell'Area Marina Protetta e il Revisore dei Conti⁹.

CAPO IV PRESIDENTE DEL CONSORZIO

ARTICOLO 21 *Attribuzioni del Presidente*

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, con votazione segreta a maggioranza assoluta, nella sua prima seduta;
2. Il candidato alla carica di Presidente viene indicato tra i componenti designati dal Comune di Pineto e di Silvi Marina, in alternanza l'uno con l'altro. Agli stessi Enti spetta la carica di Vicepresidente che sarà individuato nel componente designato dal Comune a cui non spetti la Presidenza.
3. Il Presidente:
 - a) presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;
 - b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dal Consiglio d'Amministrazione;
 - c) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
 - d) cura le relazioni esterne, assicura, in particolare, il rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, e indirizza le attività del Responsabile dell'area marina protetta riferendone al Consiglio di Amministrazione;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza;
 - f) promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;
 - g) irroga, per quanto di sua competenza, le sanzioni previste dalle normative vigenti, fatta salva diversa disposizione del regolamento interno di organizzazione del Consorzio;
 - h) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza, sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;
 - i) predispone gli schemi di deliberazione di competenza del Consiglio;
 - j) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile; esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e dal Consiglio d'amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.
4. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente.
5. Il Presidente resta in carica cinque anni e può essere rinominato per una sola volta.
6. Il Presidente può essere revocato dall'incarico con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. In tal caso, il Consiglio è convocato dal Presidente, ancorché sfiduciato, entro trenta giorni dalla assunzione al protocollo del Consorzio della mozione di sfiducia.

⁹ Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [Collegio dei Revisori dei Conti].

Se il Presidente non provvede alla convocazione, in sua vece provvede il Presidente dell'Assemblea entro lo stesso termine di giorni trenta. La votazione sulla proposta di revoca avviene a scrutinio segreto. La mozione di sfiducia al Presidente del Consorzio è improponibile se non indica espressamente il Presidente subentrante. Il Presidente sfiduciato perde anche la carica di componente del Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione si provvede mediante designazione con la procedura del precedente articolo dodici.

CAPO V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ALTRI ORGANI

ARTICOLO 22

Commissioni consultive

1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti l'area marina protetta, l'Assemblea ed il Consiglio d'amministrazione possono costituire commissioni consultive composte da rappresentanti delle associazioni ambientaliste e delle categorie economiche.

ARTICOLO 23

Carta Europea del Turismo Sostenibile

1. Il Consorzio aderisce ai principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile.
2. Al fine di dare concreta attuazione ai suddetti principi il Consorzio istituisce il Forum della Carta Europea, composto da tutti i soggetti che propongono azioni della Carta Europea approvate dal Consorzio.
3. Il Forum elegge il Presidente, il Vice-presidente ed il segretario. Tra i soggetti di cui al comma 2.
4. Il Forum deve essere obbligatoriamente sentito sull'attività programmatica dell'Ente in materia di turismo sostenibile sull'adozione di nuove azioni della Carta Europea ovvero sulla modifica e/o cessazione di quelle già proposte.
5. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione ed alla Assemblea di invitare alle rispettive sedute il Presidente del Forum.
6. Alle sedute del Forum partecipa di diritto il Presidente del CdA.

ARTICOLO 24

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal Revisore dei Conti¹⁰, in qualità di Revisore Unico.
2. Il Revisore dei Conti¹¹ dovrà essere scelto dall'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti. Non possono essere designati Revisori: Consiglieri e Amministratori Comunali, Provinciali e Regionali.
3. Il Revisore dei Conti¹² dura in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina e non è revocabile salvo che per inadempienza. Il membro designato dall'Assemblea è rieleggibile per una sola volta.
4. Il Revisore dei Conti¹³ esercita le funzioni previste dalle vigenti leggi in materia di revisione economica-finanziaria, dal presente statuto e dal Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area Marina Protetta.

¹⁰ Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [I Revisori dei Conti sono designati tra esperti iscritti nel ruolo ufficiale dei Revisori Contabili, ovvero nell'Albo dei Dottori Commercialisti o all'Albo dei Ragionieri dei quali almeno uno, che fungerà da Presidente].

¹¹ Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [Collegio dei Revisori dei Conti].

¹² Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [Collegio dei Revisori dei Conti].

¹³ Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [Collegio dei Revisori dei Conti].



5. Il Revisore dei Conti può¹⁴ assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.

ARTICOLO 25

Forme di collaborazione

1. Gli Enti consorziati ed il Consorzio garantiranno ogni possibile forma di consultazione e di collaborazione tecnico-amministrativa in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.
2. Il responsabile dell'area marina protetta cura la trasmissione degli atti fondamentali afferenti l'area marina protetta al Consorzio, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e alla Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

ARTICOLO 26

Trasparenza

1. Gli organi del Consorzio assicurano il rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267 in materia di trasparenza e accesso agli atti.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

ARTICOLO 27

Uffici e personale

1. Il Consorzio nomina ai sensi dell'articolo 15, il Responsabile dell'Area Marina Protetta.
2. Al Responsabile dell'Area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni, relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
 - a. la predisposizione del piano pluriennale ai fini della valorizzazione dell'Area Marina Protetta e del programma di gestione annuale correlato al Piano con specifica previsione degli stanziamenti necessari;
 - b. la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - c. lo svolgimento delle sue funzioni in raccordo con i competenti organi del Consorzio di gestione e con la Commissione di riserva;
 - d. l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
 - e. la predisposizione delle proposte per la disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta;
 - f. la predisposizione, d'intesa con il Comitato Tecnico Scientifico, dei programmi specifici finalizzati al perseguimento di interessi tecnici e scientifici;
 - g. la promozione e l'attivazione di progetti, anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
 - h. la predisposizione della relazione annuale sulla gestione e sul funzionamento dell'Area Naturale Marina, da inoltrare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con le eventuali osservazioni della Commissione di Riserva.

¹⁴ Così modificato con deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011. Era [I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti].

- i. la promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
- j. qualsiasi altro compito affidato dal Consorzio di gestione.
3. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal Consorzio di gestione.
 4. Il Responsabile dell'area marina protetta è assunto con contratto a tempo determinato per una durata massima di cinque anni rinnovabile.
 5. Le procedure per la selezione del Responsabile dell'area marina protetta saranno determinate dal Consorzio di gestione ai sensi delle vigenti leggi in materia sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
 6. Il Consorzio si dota di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale distaccato dagli Enti consorziati ovvero di personale assunto in proprio secondo le modalità di legge.
 7. Il Consorzio individua nell'ambito delle proprie risorse umane di cui al comma 4, il personale di cui il Responsabile dell'Area Marina Protetta può avvalersi nello svolgimento delle funzioni previste dal comma 2.
 8. La pianta organica ed il regolamento organico del personale del Consorzio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti leggi.
 9. Il Consiglio stesso, nel rispetto delle normative vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, approva il Regolamento Organico con annessa tabella del personale tecnico ed amministrativo necessario per il funzionamento della riserva.
 10. Il Consiglio d'Amministrazione privilegerà anche forme di convenzione esterne con soggetti - cooperative e associazioni - per l'affidamento dei servizi. Identico privilegio viene riservato alle organizzazioni di volontariato che operano nei settori di cui al presente statuto.

ARTICOLO 28

La Società Commerciale Cerrano Trade s.r.l.

1. La società Cerrano Trade srl è la società commerciale-strumentale ad intera partecipazione consortile. Alla società sono attribuite le funzioni inerenti all'attività commerciale e turistica dell'Ente e tutte le competenze decise dal Consiglio di Amministrazione in conformità allo Statuto dell'Ente.
2. Gli utili derivanti dalla gestione della società sono riversati al Consorzio ed utilizzati per le attività di tutela ambientale e di valorizzazione della biodiversità.
3. Anche al fine di rafforzare il controllo della società da parte dell'Ente l'amministrazione della società è conferita al Vice-Presidente del Consorzio. In caso contrario può essere nominato un amministratore interno ovvero esterno all'organizzazione dell'Ente.
4. La cessione delle quote societarie può essere autorizzata dal CdA del Consorzio solo se rispondente ad obiettive esigenze di miglioramento delle attività e degli scopi societari.

ARTICOLO 29

Commissione di Riserva

1. Il Consorzio di gestione collabora con la Commissione di Riserva, istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio presso il medesimo ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come integrato dall'articolo 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Commissione dalle anzidette leggi.
2. La Commissione di Riserva affianca il Consorzio di gestione, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su tutti gli atti e le procedure comunque incidenti sull'Area marina protetta.
3. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al Consorzio di gestione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale del Consorzio di gestione.

ARTICOLO 30

Attività propedeutiche all'affidamento in gestione

1. Il Consorzio entro 90 giorni dall'attivazione degli organi statutari sottopone al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio una proposta di convenzione relativa agli obblighi e alle modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta.

ARTICOLO 31

Attività regolamentare

1. Il Consorzio predispone le proposte di aggiornamento del Regolamento di disciplina e di organizzazione dell'Area marina protetta, previsto dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dall'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché il Disciplinare dell'area marina protetta.

ARTICOLO 32

Comitato Tecnico Scientifico

1. Ove espressamente previsto dal Regolamento di disciplina e organizzazione dell'area marina protetta, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente è della tutela del territorio, può essere istituito il Comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico scientifica, al Consorzio di gestione, al Responsabile dell'Area marina protetta e alla Commissione di riserva.
2. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Consorzio ed è composto da:
 - a. Il Responsabile dell'Area marina protetta, che lo presiede,
 - b. Un esperto qualificato, designato dal Consorzio;
 - c. Un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. I componenti del Comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico può essere rinnovato.
4. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.
5. Ruolo, modalità e natura dei pareri, e ogni altro aspetto per il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono disciplinati con regolamento approvato da Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva a quella di insediamento.
6. Nello stesso regolamento, per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti l'Area Marina Protetta, il Consiglio di amministrazione può costituire commissioni consultive composte dai rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e delle categorie economiche interessate.

TITOLO IV

FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 33

Contabilità e finanza

1. Le risorse del Consorzio sono costituite, oltre che dai contributi degli Enti consorziati e dai conferimenti di cui all'articolo 5, da quelli di Enti Pubblici e privati e della Comunità Europea.
2. Il Consorzio si avvale delle risorse destinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché di quelle derivanti dalla gestione dell'area marina protetta esclusivamente per la gestione della medesima nell'ambito delle finalità stabilite dallo stesso Ministero con i decreti istitutivi e di affidamento in gestione.



3. Per la finanza e la contabilità del Consorzio si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali.
4. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e il programma annuale di gestione sono inviati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio nei termini annualmente fissati dal medesimo per la valutazione e l'approvazione.
5. Il conto consuntivo dell'attività di gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto conto della relazione dell'organo di revisione.
6. Le risultanze della gestione annuale del Consorzio sono inviate ad ogni ente consorziato per gli adempimenti di cui alle vigenti leggi.
7. E' tassativamente vietata la distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio.
8. Gli utili o gli eventuali avanzi di gestione vengono destinati alla costituzione di un fondo di riserva straordinario, per finanziare interventi nell'ambito dell'oggetto sociale. In tal caso il Consiglio d'Amministrazione provvederà a sottoporre all'Assemblea un programma di attività da finanziare con le risorse di tale fondo.
9. Nessun onere potrà comunque gravare sui trasferimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, relativamente alle spese per il personale del Consorzio, ad eccezione di quelle relative al Responsabile dell'area marina protetta, e alle spese per gettoni ed indennità spettanti ai componenti gli organi del Consorzio.

ARTICOLO 34

Norma transitoria e di garanzia

1. Per il primo anno di attività, e comunque sino a quando il Consorzio non si sarà dotato di personale e capacità finanziarie proprie, sufficienti a garantirne l'autonoma gestione, la stessa verrà assicurata mediante l'utilizzo di personale distaccato o comandato degli Enti fondatori del Consorzio, previa informativa sindacale alle organizzazioni dei rispettivi Enti.
2. Dopo il primo anno di attività, gli enti provvedono ad assicurare il personale necessario al Consorzio secondo le previsioni della Dotazione organica con la copertura finanziaria nei Bilanci approvati annualmente dall'Assemblea.
3. In alternativa provvedono a garantire al Consorzio erogazioni puntuali e continuative, anche con utilità da cui derivino entrate finanziarie, a copertura delle spese del personale e degli organi di gestione inserite nei Bilanci approvati annualmente dall'Assemblea. Gli Enti provvedono altresì ad assicurare beni e servizi al Consorzio tali da garantire la necessaria autonomia patrimoniale, funzionale e finanziaria.¹⁵

ARTICOLO 35

Collegio Arbitrale e Definizioni delle Controversie

1. Le controversie nascenti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Statuto saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri di cui uno in rappresentanza dei Comuni consorziati, uno in rappresentanza della Provincia di Teramo e uno in rappresentanza della Regione Abruzzo e, rispetto al quale, troveranno applicazione gli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.
2. E' territorialmente competente il Foro di Teramo.

ARTICOLO 36

Efficacia

1. Il presente statuto è efficace il primo giorno successivo a quello in cui i relativi atti deliberativi di approvazione divengono esecutivi ai sensi di legge.

¹⁵ Così modificato con deliberazione dell'Assemblea n.6 del 28 novembre 2011



Torre
del Cerrano
Area Marina Protetta

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ARTICOLO 37

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non é disposto dal presente Statuto, si rinvia agli Statuti degli Enti consorziati, ai regolamenti, alle leggi vigenti in materia di Enti Locali e della legge 394/91 nonchè ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

